

La responsabilità civile e penale degli amministratori di una srl per l'omesso versamento di contributi previdenziali ex legge 463/1983 .

Con la pubblicazione del Dlgs 8/2016 è stata attuata la depenalizzazione di alcune fattispecie di reato in tema di previdenza obbligatoria e di lavoro, con la modifica dell'art. 2 comma 1 -bis del DL 463/1983.

Questo il testo a seguito della modifica : " l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione."

E' quindi necessario distinguere il valore dell'omissione contributiva che sia inferiore o pari a € 10.000,00 , da quello che ecceda tale soglia.

Soltanto nel secondo caso il datore di lavoro sarà soggetto alla sanzione penale della reclusione fino a tre anni oltre alla comminazione di una multa fino ad € 1.032,00.

Qualora, invece, il valore dell'omissione non ecceda tale soglia il datore di lavoro sarà esclusivamente soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

Pertanto, nella seconda ipotesi l'amministratore non rischia di incorrere in una sanzione penale.

Ciò che residua è la responsabilità della società per l'adempimento delle proprie obbligazioni con le eventuali sanzioni di legge.

Potrebbe, in questo caso, configurarsi unicamente una responsabilità – sul piano civile - dell'amministratore in cui gli verrà imputato di non aver adempiuto il proprio mandato con diligenza , pregiudicando in tal modo l'integrità del patrimonio sociale.

AVVOCATO ARMANDO CASTAGNA